

STATUTO

L'INGRANAGGIO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLARATE VA VIA PALESTRO 1

Numero REA: VA - 375065

Codice fiscale: 03734910122

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Repertorio n. 1.019/732	
	STATUTO	
	L'INGRANAGGIO Cooperativa Sociale	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede nel Comune di GALLARATE la Società	
	Cooperativa denominata	
	"L'INGRANAGGIO Cooperativa Sociale ".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi specia-	
	li sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabi-	
	lità limitata.	
	Con delibera dell'Organo amministrativo, la cooperativa può aderire ad una delle Associazio-	
	ni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico di cui al D.L.C.P.S. 14	
	dicembre 1947 n. 1577 ed alle sue organizzazioni periferiche territorialmente competenti.	
	Nello specifico la Cooperativa aderisce ad UN.I.COOP. per il tramite dell'organizzazione ter-	
	ritoriale di Varese.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si	
	- 1 -	

	propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1 della legge n. 381/1991.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di	
	gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è funzionalmente collegata con quella di av-	
	viamento al lavoro di soggetti svantaggiati, come spiegato nell'art. 4.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale	
	ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democratici-	
	tà, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il lega-	
	me con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività,	
	deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali	
	e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle ri-	
	sorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità	
	di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori -	
	l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa si avvale nello svolgimento delle proprie attività delle prestazioni lavorative	
	o di volontariato dei soci, così come svolge la propria attività a favore dei soci fruitori dei	
	propri servizi ovvero anche a favore di terzi interessati ad usufruire dei servizi medesimi.	
	Nello svolgimento dell'attività la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuì-	
	ti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e profes-	
	sionali. Inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di specula-	
	- 2 -	

	zione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali per i soci lavoratori.	
	A norma della Legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio	
	lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita	
	dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui	
	contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, come sopra definito all'art. 3), nonché i requisiti e gli inte-	
	ressi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'organizzazione, la	
	gestione e lo svolgimento, in modo stabile o temporaneo, in conto proprio o per conto di terzi	
	direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere delle seguenti	
	attività:	
	a) attività di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, ricreativi, culturali e sportivi.	
	A titolo esemplificativo:	
	* attività di assistenza domiciliare;	
	* attività integrative scolastiche;	
	* servizi scolastici e di assistenza, distribuzione e sorveglianza anche alle mense, nel tempo	
	prolungato, nelle refezioni doposcolastiche, bidelleria;	
	* assistenza e sorveglianza su scuolabus;	
	* pre e post scuola;	
	* assistenza, animazione ed intrattenimento in centri diurni per anziani, centri e parchi estivi,	
	centri di aggregazione ed ogni altra struttura, pubblica o privata;	
	- 3 -	

	* impianti sportivi;	
	* attività di turismo ed altresì case per ferie e case vacanze;	
	* servizi diurni e residenziali per minori, disabili ed anziani;	
	* centri di riabilitazione;	
	* case di riposo e centri di accoglienza per anziani, autosufficienti e non, servizi integrati per	
	residenze protette, servizi infermieristici, ASA, O.S.S., O.T.A. sanitario della riabilitazione in	
	genere, gestione di Fondazioni, R.S.A. e reparti ospedalieri;	
	* trasporto di cose e persone nell'ambito delle attività educative, scolastiche, sociali, sanitarie,	
	assistenziali in genere;	
	* scuole ed istituti educativi in genere, scuole materne, ludoteche, nidi d'infanzia:	
	* centri di aggregazione giovanile, di prevenzione delle tossicodipendenze o delle devianze in	
	genere;	
	* centri di formazione, attività di formazione e recupero di persone diversamente abili;	
	* centri di consulenza e formazione;	
	* mostre, conferenze, convegni, ricerche, spettacoli, parchi estivi;	
	* corsi riqualificazione professionale nello specifico settore delle attività socio - educative -	
	assistenziali;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali e di servizi - finaliz-	
	zate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, lett. b) della legge	
	381/1991, attraverso assunzione, esecuzione di commesse di lavoro, subforniture, per conto	
	di imprese, enti ed organismi, sia pubblici che privati, e di qualsiasi altro committente non	
	compreso nei precedenti, nei settori qui di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esau-	
	stivo:	
	* riparazione e vendita di apparecchiature elettroniche per la casa;	
	* manutenzione straordinaria di impianti elettrici, idraulici e installazione di impianti tecnolo-	

	gici;	
	* consulenze tecniche per sinistri assicurativi;	
	* ristorazione anche collettiva e scolastica, somministrazione alimenti e bevande, gestione di	
	mense, bar, tavole calde e fredde, produzione pasti, fornitura derrate alimentari, rinfreschi;	
	* facchinaggio, imballaggio;	
	* manutenzione ordinaria e straordinaria anche di immobili;	
	* pulizia, sanificazione ed in particolare derattizzazione, disinfestazione contro ogni infestan-	
	te, monitoraggio (murino, insetti striscianti, volanti e delle derrate alimentari), dezanarizza-	
	zione, disinfezione, diserbo, allontanamento volatili, endoterapia, sterilizzazione;	
	* recapito plichi, documenti e materiali pubblicitario;	
	* vendita e riparazione di attrezzature per la ristorazione;	
	* vendita consumabili per la ristorazione;	
	* vendita piatti bicchieri e pentolame all'ingrosso;	
	* lavorazione, produzione e vendita di oggettistica e prodotti da regalo di qualsiasi genere;	
	* servizi di portineria e di custodia;	
	* piscine, impianti sportivi, parchi estivi, pese pubbliche, giardini, verde pubblico o privato;	
	* strumenti di informazione e di pubblicità, sistemi informatici in genere, pubblicazioni in ge-	
	nere, giornali (esclusi i quotidiani);	
	* sistemi di qualità, controllo e sicurezza sul lavoro, modelli di gestione e controllo della or-	
	ganizzazione aziendale;	
	* smaltimento, raccolta e riciclo rifiuti anche speciali;	
	* centro servizi meccanografici con elaborazione dati e programmazione software, realizza-	
	zione di siti web, creazione di archivi digitali, inserimento e rilevazione dati;	
	* servizi cimiteriali;	
	* servizio di lavanderia;	
	- 5 -	

	* imbiancatura, tinteggiatura, decorazione di interni ed esterni, lavori di tappezzeria e manu-	
	tenzione;	
	* trasporti di cose o persone in genere, lavori di magazzinaggio, riordino archivi, sgombero	
	locali, facchinaggio in genere, traslochi;	
	* gestione parcheggi pubblici o privati, compreso autosilo.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà	
	svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, com-	
	merciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o	
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione,	
	costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali e comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché, tra	
	l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:	
	a. concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;	
	b. istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'esple-	
	tamento delle attività sociali;	
	c. assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società od	
	Imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale,	
	escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi ed il potere degli amministratori di	
	agire nei confronti del pubblico;	
	d. dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori	
	pubblici e privati, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne	
	gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	e. favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e	
	ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti	
	- 6 -	

	idonei.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in	
	materia di esercizio di professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in	
	appositi albi o elenchi.	
	L'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica nella gestione delle attività di tipo	
	A e di tipo B sarà separata.	
	Il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lettera A ed alla lettera B del comma 1	
	dell'art. 1 della L.381/1991 consiste nella possibilità di organizzare, anche nell'ambito di	
	strutture in cui vengono svolti servizi socio sanitari ed educativi, ulteriori attività che garanti-	
	scono una gestione più completa delle strutture stesse, creando così maggiori possibilità lavo-	
	ratrice per le persone svantaggiate, nonché favorendo da un lato l'inserimento lavorativo e	
	dall'altro l'integrazione sociale delle persone svantaggiate. A titolo esemplificativo e non	
	esaustivo, tale integrazione potrà avvenire nella gestione di case di riposo e centri di acco-	
	glienza per anziani, nonché di attività integrative scolastiche e attività connesse o affini, cen-	
	tri di riabilitazione mediante la gestione di servizi aggiuntivi quali mense e preparazione pa-	
	sti, attività di manutenzione, parcheggi, pulizia e sanificazione degli ambienti, attività di por-	
	tierato delle strutture, inserimento dati e altre attività non socio sanitarie. In particolare il col-	
	legamento funzionale, tra le attività di tipo A e di tipo B, potrà favorire l'inserimento lavorati-	
	vo delle persone svantaggiate in un progetto che comprende una gamma di servizi vasta, im-	
	portante per qualità e quantità, coniugando l'efficienza dei servizi gestiti con l'integrazione	
	sociale delle persone svantaggiate.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei so-	
	ci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta	
	di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in	
	ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	- 7 -	

	La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fi-	
	nalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti	
	finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, diretta-	
	mente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente	
	Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regio-	
	ne, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	I soci cooperatori:	
	• concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e	
	alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	• partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scel-	
	te strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	• contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal	
	secondo comma dell'art. 2522, appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico pro-	
	fessionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, met-	
	- 8 -	

	tendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al	
	volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle deci-	
	sioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperati-	
	va.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna	
	delle categorie suindicate.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei	
	Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo com-	
	ma, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimen-	
	to nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Am-	
	ministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque	
	anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di	
	permanenza nella categoria in parola, nell'Organo Amministrativo della Cooperativa sono	
	ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obbli-	
	ghi.	
	- 9 -	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente Statuto, il socio appartenente	
	alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle	
	individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente Statuto:	
	• l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	• la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predi-	
	sposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere	
	escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua	
	ammissione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere am-	
	messi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Art. 8 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al	
	successivo art. 21, punto primo lettera b), del presente Statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappre-	
	sentati da quote trasferibili. La quota minima è Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).	
	Art. 9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le	
	quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento	
	dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il propo-	
	- 10 -	

	sto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferi-	
	re i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a	
	rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal	
	successivo articolo 10 punto e).	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione	
	dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di	
	opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote,	
	fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a	
	due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali	
	riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti in assemblea i seguenti voti:	
	- 1 (un) voto per conferimento pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);	
	- 2 (due) voti per conferimento non superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero ze-	
	ro);	
	- 3 (tre) voti per conferimento non superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero	
	zero);	
	- 4 (quattro) voti per conferimento non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero	
	- 11 -	

	zero);	
	- 5 (cinque) voti per conferimento superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola	
	zero zero).	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno com-	
	putati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo	
	dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera	
	d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ul-	
	time graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in propor-	
	zione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di re-	
	cesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le di-	
	sposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole	
	di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 12 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo doman-	
	- 12 -	

	da scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 40 e seguenti del presente Statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibererà sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.	

	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha pro-	
	posta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accol-	
	te, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Art. 13 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:	
	– del capitale sottoscritto;	
	– dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bi-	
	lancio su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei	
	Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 14 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Art. 15 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o perso-	
	nale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	

	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla	
	quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi	
	in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di vo-	
	lontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Organo Am-	
	ministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 40 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessa-	
	to, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.	
	Art. 16 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dal-	
	la legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia	
	perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i	
	requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:	
	• per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;	
	• per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperati-	
	- 15 -	

	va;	
	• per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto,	
	dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel versamento	
	del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni	
	materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da	
	compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ov-	
	vero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fon-	
	da il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta	
	gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale	
	ai sensi dell'art. 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destina-	
	tari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i so-	

	ci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali	
	materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 40 e seguenti	
	del presente Statuto.	
	Art. 18 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente	
	versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione avrà luo-	
	go sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effetti-	
	vamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del Codice Civile.	
	Art. 19 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il	
	rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente art. 18.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liqui-	
	dazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risul-	
	tino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, do-	
	vranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del Codice Civile.	
	Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro	
	- 17 -	

	un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del so-	
	cio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devo-	
	luta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il di-	
	ritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o	
	azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarci-	
	mento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243	
	del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferi-	
	menti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio	
	defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore pari ad Eu-	
	ro 25,00 (venticinque virgola zero zero);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento	
	- 18 -	

	aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto	
	dall'articolo 2525 c.c. secondo comma.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'at-	
	to dello scioglimento della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con ef-	
	fetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione	
	all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante ac-	
	quirente le indicazioni previste nel precedente art. 12.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve	
	iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una	
	delle categorie indicate nel presente Statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	

	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto	
	di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente	
	e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve il-	
	lustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con partico-	
	lare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa,	
	dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinan-	
	doli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11	
	della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie	
	per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovven-	
	tori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sov-	
	- 20 -	

	ventori nella misura massima prevista dal codice dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare som-	
	me al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consen-	
	tano le risultanze dell'attività mutualistica. I ristorni potranno essere erogati oltre che median-	
	te erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da	
	ciascun socio.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo	
	Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti	
	dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi	
	contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo	
	quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma	
	da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo sulla base dei seguenti criteri (singolar-	
	mente presi o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	- 21 -	

	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto co-	
	stitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina e la struttura dell'Organo Amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale	
	o del revisore;	
	d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma	
	secondo della Legge n.142 del 2001;	
	e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;	
	f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto	
	dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscrit-	
	to)	
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate median-	
	te consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul	
	metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma li-	
	- 22 -	

	bera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito documento scritto,	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	– l'argomento oggetto della decisione;	
	– il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conse-	
	guenti;	
	– l'indicazione dei soci consenzienti;	
	– l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del moti-	
	vo della loro contrarietà o astensione;	
	– la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine in-	
	dicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine sud-	
	detto viene considerata come voto contrario.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto	
	apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:	
	– l'argomento oggetto della decisione;	
	– il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conse-	
	guenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni suc-	
	cessivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del	
	documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario	
	ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o asten-	
	sione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contra-	
	rio. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o	
	sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, com-	
	presi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo	
	- 23 -	

	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a Libro	
	dei Soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti	
	previsti dall'art. 10 se socio sovventore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un	
	tempo non inferiore a cinque anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i	
	soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasforma-	
	zione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza	
	indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), g), h) ed i) del precedente art. 25 e in	
	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure	
	quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mez-	
	zo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede	
	sociale oppure spedito a mezzo posta ordinaria, almeno 10 giorni prima dell'adunanza, conte-	
	nente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione,	
	che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si	
	applica integralmente l'art. 2479 bis del Codice Civile.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappre-	
	- 24 -	

	sentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione	
	l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di	
	ogni votazione.	
	Art. 29 (Verbale delle deliberazioni)	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente an-	
	che in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle	
	votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o	
	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da	
	un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva	
	esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della UN.I.COOP. di	
	Varese alla quale la Cooperativa è aderente.	
	Art. 30 (Voto)	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni	
	e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; Per i soci	
	sovventori si applica il precedente art. 10.	
	- 25 -	

	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno	
	la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente di-	
	ritto al voto.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha	
	luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	Per organo amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di consiglieri dispari variabile	
	da 3 a 5, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	Gli amministratori resteranno in carica per il periodo determinato dai soci al momento della	
	nomina e nei limiti stabiliti dalla legge.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci coopera-	
	tori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci	
	sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	- 26 -	

Art. 33 (Consiglio di Amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 34, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra	
	indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della	
	maggioranza degli amministratori.	
	Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risul-	
	tati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:	
	– i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	– la data in cui si è formulata la decisione;	
	– eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione,	
	se richiesto dagli stessi consiglieri.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della mag-	
	gioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle deci-	
	sioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno	
	cinque anni.	
	Art. 34 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di richiesta di un amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in	
	adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del	
	giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente	
	informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso, il quale deve essere affisso presso la sede sociale	
	oppure spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunan-	
	za e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo	
	e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	- 28 -	

	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione for-	
	male, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o	
	videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nomi-	
	nato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riu-	
	nione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simulta-	
	nea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza del-	
	lo stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le de-	
	liberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di	
	voti, la proposta si intende respinta	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convoca-	
	re l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convo-	

	cata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli at-	
	ti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art. 36 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo	
	quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle mate-	
	rie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo-	
	nenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della dele-	
	ga.	
	Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Col-	
	legio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristi-	
	che, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	
	La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, se no-	
	minati, al vice presidente e ai singoli consiglieri delegati.	
	la rappresentanza della società spetta anche ai direttori, gli institori e ai procuratori, nei limiti	
	di poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	- 30 -	

Art. 39 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperati-

	va da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco	
	o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma preceden-	
	te.	
	Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il preventi-	
	vo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia a sensi e per gli effetti degli	
	articoli 38 e seguenti del D.lgs n. 5 del 17 gennaio del 2003 presso l'organismo di conciliazio-	
	ne promosso da UN.I.COOP., ove costituito.	
	Art 41 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della de-	
	terminazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati	
	i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Ar-	
	bitrale promossa da UN.I.COOP.. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società,	
	fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.	
	5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono	
	dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che	
	essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2,	
	D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del prin-	
	- 32 -	

	cipio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del con-	
	traddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si at-	
	terranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che	
	promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 42 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della	
	decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione	
	del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando	
	lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabi-	
	lendone i poteri.	
	Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione	
	sarà devoluto nel seguente ordine:	
	— a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;	
	— a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivaluta-	
	to a norma del precedente art. 23, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo;	
	— al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.	
	11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO X	
	- 33 -	

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 47 (Rinvio)

36 di 37

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU
SUPPORTO CARTACEO, ai sensi dell'articolo 23, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, per uso
REGISTRO IMPRESE.
Fagnano Olona, li' diciannove settembre duemiladiciannove.
Firmato digitalmente dal notaio Valeria Banfi
IMPOSTA DI BOLLO ESENTE (COOPERATIVA SOCIALE)